

**1.12**

Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» aggiungere le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "disposizioni applicative del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità"».*

**1.52**

Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L'ammontare della commissione", sono aggiunte le seguenti: "determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti"».

**1.63 (Testo 2)**

Ghigo

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole da: "alla elaborazione di un *rating* di legalità" sino ad "in sede di accesso al credito bancario" sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al fine dell'attribuzione del *rating*, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del *rating* attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del *rating* attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta."».

**1.102**

Zanda

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:

a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro", è sostituita dalla parola: "due";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio"».

*Conseguentemente, aggiungere, nel titolo, le seguenti parole:* «nonché disposizioni di coordinamento e di adeguamento all'articolo 23, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».

**1.200 (Testo 2)**

I Relatori

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) dopo il comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti:

«*1-bis.* È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.

All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

*1-ter.* L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario con riguardo ai soggetti di cui al comma precedente. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

*1-quater.* L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali»;

*1-quinquies.* Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario, di cui all'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.»

**1.300 (Testo 2)**

I Relatori

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di giorni sette consecutivi».

**Coord.1**  
**I Relatori**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «al comma 1» fino a: «"stipulate» con le seguenti: «al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", stipulate».*